

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 5/2019

dell'8 febbraio 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/924]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/685 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, birra, fluopyram, fluxapyroxad, idrazide maleica, polvere di semi di senape e teflutrin in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/686 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/687 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32018 R 0685**: Regolamento (UE) 2018/685 della Commissione, del 3 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 1),
- **32018 R 0686**: Regolamento (UE) 2018/686 della Commissione, del 4 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 30),
- **32018 R 0687**: Regolamento (UE) 2018/687 della Commissione, del 4 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 63).»

⁽¹⁾ GU L 121 del 16.5.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 121 del 16.5.2018, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 121 del 16.5.2018, pag. 63.

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32018 R 0685**: Regolamento (UE) 2018/685 della Commissione, del 3 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 1),
- **32018 R 0686**: Regolamento (UE) 2018/686 della Commissione, del 4 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 30),
- **32018 R 0687**: Regolamento (UE) 2018/687 della Commissione, del 4 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 63).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2018/685, (UE) 2018/686 e (UE) 2018/687 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.